

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 16 FEBBRAIO 1882

« Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

« Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario.

« Il direttario, avvisato o no, secondo il disposto dell'articolo 67, si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo, che dall'esattore si vende come libero. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

ZEPPA. Io ho presentato al banco della Presidenza una proposta riguardo a questo articolo e precisamente alla formula che riguarda il direttario quando l'esattore mette in vendita...

Vuole avere, signor presidente, la compiacenza di leggere la mia proposta?

PRESIDENTE. « Il direttario si preferisce ai creditori nel riscatto del fondo che dall'esattore si vende come libero, quando lo stesso direttario sia stato avvisato a termini dell'articolo 67, alinea 2. »

L'onorevole Zeppa ha facoltà di svolgerlo.

ZEPPA. Veramente già parlai iersera.

PRESIDENTE. Non vuol più parlare?

ZEPPA. Subito, signor presidente, se fa piacere. (ilarità)

Il concetto che è espresso nell'articolo è precisamente quello che ho detto qui; ma potrebbe dar luogo ad un equivoco, e la disposizione, già per sè stessa molto severa, diventerebbe addirittura impossibile quando si vendesse il fondo senza nemmeno un avviso preventivo. Quindi, a termini dell'articolo 67 della legge attuale, obbliga l'esattore a mandare un avviso preventivo al direttario quando sulle tavole censuarie trovi inscritto il dominio diretto. Ora, quando voi dite: *avvisato o no*, che cosa intendete? Intendete che neanche abbia questo obbligo l'esattore? Volete sopprimere quell'alinea? Questo mi parrebbe gravissimo. Ed allora ditelo chiaro, senza lasciar luogo ad un dubbio che potrebbe, domani, dar luogo a lunghe questioni. L'articolo, come io l'ho proposto, toglie ogni dubbio, e quindi mi pare che non ci possa essere per parte della Commissione e del Ministero nessuna difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Picardi propone la seguente aggiunta: aggiungere come penultimo o ultimo comma all'articolo 57, uno così concepito:

« Gli agenti delle tasse sulla richiesta degli interessati, fatta loro verbalmente o scritta in carta esente da bollo, dovranno prendere nota sui libri catastali dei diritti di nuda proprietà di dominio diretto e di condominio che verranno alle agenzie

denunciati. Per tali annotazioni non è dovuto alcun corrispettivo. »

L'onorevole Picardi ha facoltà di parlare.

PICARDI. Io credo che nessuna delle innovazioni proposte con questa legge abbia tanta importanza quanta ne presenta l'aggiunta che vuoi fare all'articolo 57 della legge esistente; e che nessuna delle riforme che alla legge si vogliono portare, merita quanto questa l'attenzione della Camera.

Per conoscere la vera portata e per non averci a pentire dopo che l'abbiamo votata, comincio dal dissipare un equivoco nel quale, se non m'inganno, sembra che sia incorso l'onorevole Zeppa. Imperocchè l'onorevole Zeppa, per quanto ho potuto dedurre dalle sue parole, pur partecipando nei concetti che io sostengo, è caduto in un equivoco, poichè ritiene che l'articolo 67 della legge esistente impone l'obbligo all'esattore che vuol mettere in vendita un fondo, di darne avviso al direttario, quando il direttario esista. Ma l'articolo 67 della legge non suona così; in esso leggesi invece quanto segue: « L'esattore ha l'obbligo di avvertire il direttario *solo quando* l'esistenza di un dominio diretto risulta dai ruoli censuari. »

ZEPPA. Sta bene.

PICARDI. È perciò logico il modo col quale è stata concepita l'innovazione che vuoi recare alla legge che parla della vendita, sia o no, avvertito il direttario; imperocchè l'articolo 67 della legge, non dà quest'obbligo senonchè nel solo caso in cui l'esistenza del condominio o di un dominio diretto risulti dai ruoli censuari. E in tutti i casi in cui questi elementi di fatto dai ruoli censuari non risultano si verrebbe a convellere il concetto della legge, ed ogni principio di giustizia; molto più se si vorrà attribuire a questa proposta un significato assai grave; ed in tale ipotesi non si sarebbe punto provveduto a quell'inconveniente che l'onorevole Zeppa mostrava di lamentare, cioè che si veda un individuo irrimediabilmente espropriato della sua proprietà, senza che giammai sia stato avvertito di essere debitore di alcuna somma verso lo Stato.

E questo dubbio sorge ancora più potente, o signori, dalla considerazione che leggiamo nella relazione stessa che precede l'innovazione che si vuole arrecare alla legge in vigore. Nella legge finora esistente non vi ha alcuna disposizione la quale dia all'esattore e al fisco il diritto di vendere come libero un potere che libero non sia; sicchè i diritti dell'usufruttuario, dell'usuario, del nudo proprietario e del dominio diretto, non possono minimamente soffrire, e non v'ha principio di giustizia, nè legge di popoli civili che possa consentire che, anche nell'interesse del fisco si possa una proprietà vendere e di-